



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE

FRANCESCO LUIGI BRANDA

ATTILIO MARI

DANIELA DAWAN

MARINA CIRESE

- Presidente -

Sent. n. sez. 161/2026

CC - 05/02/2026

R.G.N. 40277/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] per la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti domiciliari per mesi due e giorni venti, avendo la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'istanza con riguardo al periodo compreso tra il 28.06.2021 e il 27.02.2022, attribuito ex art. 657 cod. proc. pen. in espiatione della pena di cui alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 18.05.2022, esecutiva il 29.10.2022. La misura cautelare applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., eseguita il 28.06.2021, veniva sostituita con gli arresti domiciliari dal Tribunale del riesame, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. A detta misura il [REDACTED] restava sottoposto sino al 18.05.2022, data in cui il Tribunale di Napoli lo assolveva dal reato di cui all'art. 572 cod. pen. (capo A), reputando mancante il requisito della abitudine delle condotte, condannandolo invece per il reato di lesioni di cui al capo B) dell'imputazione.

2. Il Giudice della riparazione, dopo aver escluso che nel caso di specie si versi in un'ipotesi di ingiustizia formale di cui al comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., ha ritenuto che la condotta tenuta dall'istante e storicamente accertata sia caratterizzata da colpa grave, tale da aver concorso a determinare l'applicazione della misura nei suoi confronti. In tal senso, la Corte territoriale ha ricordato l'aggressione subita dalla moglie del ricorrente che dava origine alla denuncia querela dalla stessa presentata il 27.06.2021, nonché due pregresse denunce per fatti analoghi: la prima, per fatti accertati nel 2011, il cui procedimento si concludeva per remissione di querela; il secondo, archiviato nel dicembre 2020. Ha altresì evidenziato come il [REDACTED] sia stato dichiarato, nel giudizio di merito conclusosi con l'assoluzione per il reato di maltrattamenti, colpevole del reato di lesioni.

3. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso il difensore dell'istante che deduce erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sia con riferimento all'ingiustizia formale che in riferimento a quella sostanziale; mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della colpa grave, da parte dell'indagato, nel porsi in una situazione di abitudine maltrattante e quindi di prevedibile privazione della libertà personale; erronea interpretazione delle strategie difensive, argomentando sull'inesistenza della trattazione del riesame che invece si pronunciava nel merito confermando la misura inframuraria. Mancherebbe nell'ordinanza qualsivoglia argomentazione rispetto alla valenza delle due denunce precedenti e rispetto al contributo fattuale reso dalle stesse per il presupposto della abitudine della condotta di maltrattamenti. L'ordinanza sarebbe altresì contraddittoria in relazione



all'assoluzione dal reato di maltrattamenti perché la Corte di appello fa riferimento ad un presunto giudicato cautelare formatosi in relazione alla gravità indiziaria, posto che la difesa circoscriveva il riesame alle sole esigenze cautelari. Evidente sarebbe l'errore, atteso che il riesame deve sempre compiere una valutazione di tutti i presupposti cautelari, e quindi anche della gravità indiziaria, indipendentemente dalla domanda della difesa.

4. È pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. È noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'*id quod plerumque accidit*, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).

3. Ciò detto, la misura cautelare che ha attinto il ricorrente era stata applicata unicamente in relazione al reato di maltrattamenti dal quale egli veniva assolto dal Tribunale di Napoli che lo condannava, invece, per il reato di lesioni. L'assoluzione dal reato di cui all'art. 572 cod. pen., come ricorda l'ordinanza impugnata, era dovuta alla mancanza del requisito dell'abitudine richiesto per la configurazione di tale fattispecie. È noto, infatti, che il delitto di maltrattamenti è costituito da una condotta reiterata che si estrinseca mediante una pluralità di atti, i quali in sé possono anche non costituire reato, produttivi di sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi e collegati da un nesso di abitudine.

Proprio in ragione dell'assoluzione dal reato di maltrattamenti per il quale era stata disposta la misura, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia stabilito la relazione causale, rilevante ai fini del giudizio di riparazione, tra la sua condotta, che è stata ritenuta di lesioni, e la detenzione sofferta.



Il rilievo è fondato. Il Giudice della riparazione ha focalizzato la propria attenzione unicamente sull'episodio di lesioni oggetto della denuncia-querela presentata dalla persona offesa il 27 giugno 2021, senza prendere in considerazione, come avrebbe dovuto, le condotte del ricorrente che possano aver ingenerato nell'Autorità giudiziaria l'erroneo convincimento della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa per la quale è stata emessa la misura. Ne deriva che l'apparato argomentativo che sorregge il rigetto è monco e riduttivo, avendo il Giudice della riparazione trascurato ogni elemento che potesse rivelare la necessità dell'intervento dell'Autorità giudiziaria in relazione alla fattispecie ipotizzata. La Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare in quale modo le lesioni, così come configurate dal giudice dell'assoluzione, ancorché non abituali, fossero idonee a determinare prevedibilmente l'intervento dell'Autorità giudiziaria e l'adozione della misura cautelare, e non limitarsi ad affermare che l'istante era stato condannato per il reato di lesioni; avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali la commissione di un reato (le lesioni) che, di per sé, non comporta l'applicazione di misure detentive, rendeva prevedibile in questo caso tale tipo di misura. Posto che il ricorrente solleva la questione di un comportamento che rendesse prevedibile una detenzione per maltrattamenti in famiglia (cioè un reato abituale), la Corte di appello, con la sottolineatura delle dichiarazioni false, identifica plausibilmente un comportamento colposo a partire dal momento in cui sono state rese, ma, per quanto riguarda la fase genetica della misura, utilizza quell'unico episodio di lesioni soltanto per asseverare la maggiore credibilità delle dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle dell'istante.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui è demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso il 5 febbraio 2026

Il Consigliere estensore
Daniela Dawan

Il Presidente
Salvatore Dovere

